

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

407° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 2 APRILE 1982

INDICE

Commissioni permanenti e Giunte

| | |
|--|--------|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. 3 |
|--|--------|

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

VENERDÌ 2 APRILE 1982

Presidenza del Presidente
MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sanza.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile dell'Interno

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

Il senatore Flamigni, prima di procedere all'esame dello schema di decreto in titolo, eleva una ferma protesta per il modo in cui la Commissione è costretta a procedere nei propri lavori: quasi tutti gli schemi di decreti sui quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi sono stati posti a disposizione dei commissari solamente nel corso di questa settimana e di ciò è responsabile il Governo che avrebbe dovuto con maggiore tempestività procedere alla predisposizione e trasmissione degli atti. D'altra parte se il Senato non esprimesse il parere chiesto, l'attuazione della riforma potrebbe subire un differimento che nessuno auspica. La Commissione affari costituzionali si trova pertanto costretta a subire una situazione di fatto di cui è responsabile il Governo e che la obbliga ad assolvere in condizioni di grave disagio ad un compito che poteva essere adempiuto in modo più sereno, completo e diligente.

Il presidente Murmura, che condivide i rilievi del senatore Flamigni, ringrazia i colleghi per la disponibilità che hanno manifestato in ordine all'intenso lavoro sugli schemi

di decreti delegati per l'attuazione della riforma della polizia e manifesta apprezzamento particolare per l'opera del relatore Pavan: tutto ciò dimostra la serietà dell'impegno, profuso, anche in questa circostanza, dal Senato.

Sull'argomento il sottosegretario Sanza osserva che i testi in esame sono approdati al Parlamento dopo un serrato confronto con i sindacati e con il Consiglio nazionale di polizia per lo svolgimento del quale, naturalmente, è stato impiegato diverso tempo. Tale confronto ha subito inoltre dei rallentamenti in quanto uno dei sindacati, il SIULP, è stato impegnato nello svolgimento dei congressi provinciali.

Quindi il relatore Pavan passa ad illustrare il testo dello schema di decreto delegato.

Dopo avere accennato al parere espresso in argomento dalla Camera dei deputati, che a suo giudizio rappresenta un buon punto di riferimento, osserva in via generale che l'articolo 4 concernente il trattamento economico suscita perplessità per la normativa in esso prevista in favore degli impiegati civili.

Dopo un intervento del senatore Saporito, il senatore Flamigni rileva che non trova alcuna giustificazione la previsione del livello 8-bis per il personale civile, dato che tale livello risponde a specifiche esigenze del personale della polizia di Stato e solo in ragione di ciò la riforma lo ha previsto. Protesta quindi contro siffatti tentativi di ricerca d'ingiustificata progressione di carriera.

Il senatore Mazza rileva che tra i due ruoli della amministrazione civile e della polizia non c'è mai stato antagonismo o tentativo di prevaricazione sicchè non è opportuno farsi eco di chi fomenta rivalità sostanzialmente inesistenti.

Puntualizza il senatore Flamigni che non è corretto pretendere privilegi di carriera come indubbiamente è negli intenti di chi ha ispirato l'articolo 24.

Il presidente Murmura ravvisa l'opportunità di procedere quindi ordinatamente all'esame dei singoli articoli.

Circa l'articolo 1 riguardante l'ordinamento degli uffici del Ministero dell'interno, il senatore Maffioletti eccepisce la incostituzionalità della norma poichè il legislatore delegato deve limitarsi alla organizzazione degli uffici e non prevedere un nuovo ordinamento per il Ministero dell'interno: l'articolo 1 quindi dovrebbe essere soppresso.

Ad avviso del senatore Saporito non si è in presenza di un eccesso di delega in quanto tutto il capo I dello schema di decreto disciplina la organizzazione degli uffici centrali, in armonia con la previsione del primo comma dell'articolo 40 della legge n. 121.

Dopo una replica del senatore Maffioletti ed interventi del relatore Pavan, del sottosegretario Sanza, del senatore Saporito e del presidente Murmura, l'esame dell'articolo 1 viene accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 sul riordinamento delle direzioni generali e degli uffici centrali equiparati.

Il senatore Maffioletti rileva che anche in questo caso esiste un problema di corretto esercizio della delega. La stessa formulazione suggerita per tale norma, nel parere espresso dalla Camera dei deputati non si sottrae a tale censura. Infatti con tale normativa si dà corso a mutamenti strutturali nell'ambito del Ministero dell'interno che non possono essere adottati in questa sede. La delega è finalizzata all'approntamento degli uffici di supporto dell'autorità di pubblica sicurezza mentre nella fattispecie si incide sulla struttura di uffici che attengono alla funzionalità del Ministero. In conclusione le obiezioni da lui mosse investono questioni di principio e di carattere sostanziale e non possono essere superate con accorgimenti di carattere formale.

Secondo il senatore Flamigni occorre poi non trascurare il pericolo della duplicazione di apparati cui con la normativa all'esame si potrebbe dar vita.

Il presidente Murmura puntualizza che il Ministro dell'interno è autorità nazionale di pubblica sicurezza e non potrebbe assolvere

a tale funzione se non disponesse di adeguati supporti operativi.

Dal canto suo il senatore Mazza precisa che anche per il disimpegno di funzioni connesse ad istruzioni ministeriali i prefetti debbono avvalersi di personale di polizia che entrano a far parte anche del gabinetto stesso delle prefetture.

Dopo ulteriori interventi del relatore Pavan (che fa presente l'opportunità di riformulare l'articolo, specie per quanto attiene al quinto comma, relativo all'istituzione della direzione generale per la documentazione, parallelamente alle ipotesi di modifica avanzate dalla Commissione interni della Camera), del sottosegretario Sanza e dei senatori Mazza, Saporito, Flamigni e Maffioletti — che ribadisce il dissenso del Gruppo comunista al disposto dell'articolo in esame, denunciando altresì l'illegittimità costituzionale dello stesso per eccesso di delega — la Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole sulla norma in esame, accogliendo le osservazioni illustrate dal relatore.

Quanto agli articoli 3 e 4, la Commissione si pronuncia per la loro soppressione.

Si esamina quindi l'articolo 5, in tema di organizzazione interna delle direzioni generali: i rilievi formulati al riguardo dal relatore vengono accolti dalla Commissione, la quale poi concorda sull'opportunità, prospettata dal relatore Pavan, di sopprimere l'articolo 6 (Ispettorato generale di amministrazione).

Sull'articolo 7, relativo alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, hanno la parola il relatore Pavan, che prospetta alcune ipotesi di modifica, e il senatore Maffioletti, il quale fa presente che eventuali scuole superiori istituite per singoli rami dell'amministrazione risultano ammissibili solo ove rispondano a specifiche esigenze di specializzazione, dovendosi invece ricorrere, per quanto attiene alla formazione generale, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Concorda la Commissione che si pronuncia favorevolmente sull'articolo, recependo le osservazioni suddette.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10, in tema di ordinamento delle prefetture.

Ha la parola il senatore Maffioletti il quale, richiamate le considerazioni di principio precedentemente svolte con riferimento agli articoli 1 e 2, fa presente che l'articolo in esame ridefinisce, senza che vi sia alcun fondamento in proposito nella legge n. 121, la funzione complessiva del prefetto nel delicato settore dei rapporti fra Stato-apparato ed autonomie locali. Dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 124 della Costituzione, è funzione specifica del Commissario del Governo soprintendere alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato nella Regione e di coordinare le stesse con quelle regionali, l'oratore fa presente che l'articolo in esame affronta irrisolto un delicato problema istituzionale che dovrebbe invece costituire oggetto di specifica ed approfondita riflessione da parte di Governo e Parlamento, al fine dell'attuazione del dettato costituzionale.

Dopo interventi del sottosegretario Sanza (il quale, ritenute eccessive le preoccupazioni manifestate dal senatore Maffioletti, fa presente che la mediazione tra parti sociali costituisce già nella concreta dinamica dell'ordinamento una rilevante funzione esercitata dal prefetto), e dei senatori Mazza (che si sofferma sulla rilevanza dell'attività di mediazione svolta dal prefetto in un quadro istituzionale estremamente articolato) Saporito, favorevole alla *ratio* della norma in discussione, e Flamigni, interviene il presidente Murmura, per richiamare il disposto dell'articolo 40, primo comma, della legge n. 121 e far presente la necessità di modificare la rubrica dell'articolo in esame, al fine di evidenziare che lo stesso attiene non all'ordinamento, bensì all'organizzazione delle prefetture; andrebbe inoltre soppressa, ad avviso del presidente, la previsione, di cui al secondo comma, di una specifica funzione del prefetto atta a curare la più efficace intesa fra gli uffici statali della provincia e gli enti locali; il Presidente non condivide poi l'ipotesi, prospettata dalla Commissione interni della Camera, di una eventuale unificazione di più settori disposta dal Ministro, con decreto, in relazione alle esigenze funzionali di singole prefetture.

Sull'ultimo rilievo mosso dal Presidente e sull'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo, concorda il relatore che prospetta conseguentemente l'ipotesi di una riformulazione della norma in discorso: su tale proposta conviene, a maggioranza, la Commissione.

Si conviene inoltre sulla soppressione dell'articolo 11 e sulla riformulazione, secondo le linee illustrate dal relatore Pavan, gli articoli 13, 14, 15, 16, 20 e 22 (per quest'ultimo il relatore richiama le osservazioni precedentemente accolte con riferimento all'articolo 4).

La Commissione si pronunzia poi per la modificazione del primo comma dell'articolo 23, nel senso di sostituire lo scrutinio per merito comparativo ivi previsto con lo svolgimento di procedure concorsuali; espressa altresì valutazione negativa sull'ipotesi (avanzata in sede di Commissione interni della Camera) di attribuzione dell'ottava qualifica funzionale ai direttori di sezione e dell'ottavo livello *bis* ai vice prefetti ispettori aggiunti e ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria, si conviene inoltre sulla soppressione degli articoli 25, 26, 27 e 28.

Dopo un breve dibattito sull'articolo 29 (in tema di rapporti informativi e giudizi complessivi, al quale prendono parte il relatore Pavan e i senatori Saporito, Maffioletti e Flamigni (questi esprime riserve sul terzo comma), la Commissione, passa all'articolo 32, relativo ai corsi di formazione professionale, e al riguardo richiama le osservazioni svolte al precedente articolo 4.

Accolti quindi alcuni rilievi del relatore relativamente all'articolo 35 (unificazione dei ruoli), la Commissione esprime parere favorevole anche sull'articolo 36 (riguardante il personale proveniente dalla soppressa amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali). Esprime valutazione negativa sulla norma suddetta il senatore Maffioletti.

La Commissione osserva inoltre che risulta necessaria la soppressione dell'articolo 39, la riformulazione del secondo comma dell'articolo 48 e la soppressione dell'articolo 54.

Dopo interventi del presidente Murmura, del sottosegretario Sanza e del senatore Fla-

migni, il relatore Pavan si riserva di approfondire alcuni punti dello schema di decreto in esame nella successiva lettura, una volta sottoposto lo stesso all'esame preliminare del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 109 della legge n. 121.

La Commissione, non facendosi ulteriori rilievi sull'articolo 1, precedentemente accantonato, dà mandato al relatore Pavan di stendere parere favorevole nei termini emersi dal dibattito.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'attuazione dell'articolo 36, punto XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

Riferisce favorevolmente il senatore Pavan, che illustra gli aspetti qualificanti dello schema di decreto.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

La Commissione rileva l'opportunità che il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 venga elevato da trenta a sessanta giorni.

Quanto all'articolo 6, viene accolta l'osservazione del relatore nel senso di prevedere, nell'ipotesi di trasferimento d'ufficio, la previa audizione dell'interessato.

Viene quindi proposta la soppressione, al secondo comma dell'articolo 7, del termine « teorica », relativamente alla prova d'esame ivi prevista.

Accolte quindi alcune osservazioni mosse dal senatore Flamigni e dal relatore all'articolo 8 (con riferimento al giudizio di idoneità, da non considerarsi definitivo, nonché al termine di novanta giorni, previsto dal terzo comma, da elevare a centottanta giorni), si passa all'articolo 10. La Commissione concorda con i rilievi illustrati dal relatore (inopportuna risultando infatti la previsione, ivi contenuta, del soprannumero).

Quanto all'articolo 12 viene rilevata la necessità che il decreto del Ministro, reiettivo della domanda, venga motivato.

La Commissione dà infine mandato al relatore Pavan di stendere parere favorevole nei termini emersi dal dibattito.

La seduta è sospesa alle ore 13,10 e viene ripresa alle ore 14,40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

Riferisce favorevolmente il senatore Pavan, che dà conto delle linee generali dello schema di decreto.

Dopo un intervento del senatore Flamigni il quale prospetta preliminarmente l'esigenza di attribuire al personale in discorso la qualificazione propria degli appartenenti alla polizia di Stato, si passa all'esame degli articoli.

In sede di articolo 1, dopo interventi del presidente Murmura, del relatore Pavan e dei senatori Flamigni e Saporito, la Commissione conviene sulla necessità di una riformulazione del terzo comma dell'articolo, nel senso di fissare puntualmente nel decreto delegato le dotazioni organiche dei ruoli in questione, prevedendo eventualmente un opportuno scaglionamento negli anni delle conseguenti assunzioni.

Quanto all'articolo 7, viene sottolineata l'esigenza di una equiparazione, per quanto attiene all'inquadramento, delle qualifiche di operatore tecnico, ivi previste, con le corrispondenti del personale della polizia di Stato.

Quindi si conviene di proporre la soppressione della parola « almeno » agli articoli 10 e 18, mentre per le previsioni di cui agli articoli 21 e 23 la Commissione conviene sulla opportunità di prevedere il consenso del dipendente interessato.

Circa l'articolo 32 (ruoli dei direttori tecnici) il senatore Flamigni ritiene più congruo un unico ruolo dei medici, con la specificazione dei diversi profili professionali. Non convenendo la Commissione con questa tesi, il senatore Flamigni mantiene il proprio rilievo, aggiungendo che anche per il ruolo dei chimici-biologi occorrerebbe prevedere due distinti ruoli.

All'articolo 42, il senatore Flamigni ritiene che vada precisato quali siano le categorie cui, limitatamente alle funzioni esercitate, vanno riconosciute la qualifica di agente di polizia giudiziaria e quella di agen-

te di pubblica sicurezza: infatti se non si dà in questa sede puntuale attuazione al punto XX dell'articolo 36 della legge n. 121, non è possibile, secondo l'oratore, che a ciò possa provvedere con propri atti il Ministro dell'interno.

Non concorda su tale richiesta la Commissione.

Si conviene quindi che all'articolo 44 venga elevato da tre a quattro il numero dei rappresentanti del personale chiamati a far parte della commissione per il personale.

Circa l'articolo 46, la Commissione osserva che l'aver superato corsi di addestramento nell'interno dell'Amministrazione per l'abilitazione alle funzioni tecniche va considerato titolo sostitutivo delle prove pratiche richieste dal punto VI, articolo 36, della legge n. 121.

Si passa quindi all'articolo 49: la Commissione formula il rilievo che si debba prevedere, per la partecipazione al concorso riservato, il requisito del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica per la quale si concorre.

La Commissione infine dà mandato al relatore Pavan di esprimere parere favorevole nei termini e con le osservazioni formulate nel corso del dibattito.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

Il relatore Pavan svolge una preliminare illustrazione dello schema di decreto.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 3 vengono accolte una formulazione sostitutiva della lettera *b*), nonché una osservazione alla lettera *c*).

Si passa al successivo articolo 4: ritiene la Commissione che vada soppresso il termine « igienico » al primo e secondo comma.

Accolta inoltre una osservazione al secondo comma dell'articolo 6 in merito alla possibilità di istituire convenzioni con le unità sanitarie locali, viene proposta la sostituzione dell'articolo 7 con un nuovo testo, formulato dal presidente Murmura, dal relatore Pavan e dal senatore Flamigni.

Viene poi accolta una osservazione al testo dell'articolo 11, concernente la dimissione dal corso di formazione per la nomina a medico della polizia di Stato, mentre si conviene sulla necessità di suggerire una modifica di coordinamento all'articolo 16.

Si chiede quindi di coordinare il contenuto dell'articolo 32, sul trattamento economico, con le modifiche già proposte per analoghe norme degli altri decreti.

La Commissione infine dà mandato al relatore Pavan di esprimere parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

A conclusione dei lavori, il sottosegretario Senza manifesta apprezzamento e gratitudine ai componenti della Commissione per aver accolto l'invito del Governo ad una rapida definizione dell'esame degli schemi dei decreti delegati previsti dalla legge n. 121 del 1981.

La seduta termina alle ore 17.